

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Espropriazione presso terzi e cessione *pro solvendo*

Nell'espropriazione presso terzi il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessione 'pro solvendo' in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione: ne consegue che la cosiddetta 'materiale assegnazione delle somme' attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.

Tribunale di Modena, sentenza del 2.12.2013

...omissis...

In effetti, nel procedimento ordinario di pignoramento presso terzi, è opinione comune che l'ordinanza di assegnazione costituisca il momento terminale della procedura, al di là del quale, ovviamente, non è più possibile intervenire, poiché la sospensione presuppone un processo esecutivo ancora in atto ("l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e soddisfacente. l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi" -così, Cass., sez. III sent. n. 26036 del 2° novembre 2005; "nell'espropriazione presso terzi il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio 'pro solvendo' in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione: ne consegue che la cosiddetta 'materiale assegnazione delle somme' attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa" - così Cass., sez. III sent. n. 4494 del 28 marzo 2001).

2.1) Nell'esecuzione ex art. 72 bis del DPR n. 602/73 l'assegnazione del giudice è però sostituita dall'ordine diretto di pagamento al terzo:

"a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme;" con l'ulteriore previsione secondo cui "Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2"; ovvero "si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile".

2.2) Deve ritenersi che tale speciale procedura esattoriale trovi la sua positiva definizione nel momento in cui il terzo riscontri per la prima volta l'ordine diretto di pagamento, dandovi attuazione. In detto momento, invero, l'ordine acquista concretezza con la condotta adesiva del terzo, che esclude definitivamente l'ipotesi della non ottemperanza, cui consegue la definizione non soddisfacente della procedura speciale e la necessità di intraprendere l'esecuzione ordinaria. Con il primo pagamento del terzo, in definitiva, si realizza la "cessio 'pro solvendo' in favore del creditore", ovvero quella istantanea "modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente". Cessione che ovviamente ha efficacia per l'intero credito, e quindi anche per quello esigibile alle future scadenze; di tal che, da tale momento in poi, non è più possibile parlare di sospensione dell'esecuzione, avendo questa già avuto definitiva attuazione.

3) Nella specie, la sospensione è stata disposta inaudita altera parte ("salva la verifica dell'attuale pendenza dell'esecuzione") in data 18-22 ottobre 2013, mentre il terzo ha corrisposto le somme nel frattempo accantonate il 15 ottobre 2013 (vedi dichiarazione a verbale del legale dell'opponente). Ne consegue, per quanto detto, che la sospensione va revocata, perché non poteva - e non può - essere disposta, essendosi l'esecuzione già positivamente

definita.

4) E' comunque il caso di precisare -affinché il terzo pignorato, negli accantonamenti futuri, sia consapevole dei limiti legali imposti al suo obbligo discendente dal pignoramento- che anche per la riscossione coattiva diretta da parte dei comuni deve ritenersi applicabile il limite di quantità fissato dall'art. 72 ter del DPR 602/73 -limite che, con riguardo all'odierno opponente, avuto riguardo al suo salario, deve ritenersi periodicamente contenuto ad un decimo delle spettanze.

Detta riscossione può, infatti, attuarsi "secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili (comma 2 sexies dell'Allegato alla legge n. 265/02), e l'art. 72 ter citato è inserito in detto titolo.

E' vero che detta norma si riferisce testualmente "all'agente di riscossione"; ma, da un lato, l'intera normazione del decreto è direttamente riferita a detto soggetto (variamente indicato quale concessionario, ufficiale di riscossione, agente di riscossione) ed utilizzata da altri solo in forza di norme estensive esterne al DPR 602/73, sicché il riferimento soggettivo non è affatto probante; dall'altro, l'art.72 bis consente il pignoramento diretto "fermo restando quanto previsto ...dall'articolo 72-ter del presente decreto"; ovvero considerando tale disposizione un vero e proprio limite oggettivo di operatività della disciplina esecutiva speciale.

Poiché non v'è alcuna ragione per ritenere detto limite strutturale incompatibile con la riscossione coattiva diretta dei comuni, esso deve conseguentemente ritenersi vincolante anche in tale ipotesi. 5) Poiché l'opposizione riguarda la parziale impignorabilità dei crediti, l'eventuale giudizio di merito andrà introdotto in sede ordinaria.

p.q.m.

revocata la sospensione disposta con decreto inaudita altera parte in data 18-22 ottobre 2013

DÀ ATTO che non vi è luogo a provvedere in questa sede, dovendo ritenersi il procedimento anteriormente definito;

DÀ ATTO, peraltro, che anche nella riscossione coattiva diretta da parte dei comuni devono ritenersi vigenti i limiti di quantità fissati dall'art. 72 ter del DPR 602/73, che rispetto alla posizione dell'odierno opponente ... impongono il contenimento del vincolo del pignoramento in misura pari a un decimo delle spettanze periodiche;

visto l'art. 616 c.p.c., assegna termine perentorio fino al 3 marzo 2014 per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale, secondo rito ordinario od assimilato, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Modena, 2 dicembre 2013

Il Giudice esecutore